

Proc. n. 9/2021 R.G.



TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA

Sezione civile e fallimentare

DECRETO EX ART. 14-QUINQUIES L. 3/2012

Il Giudice,

visto il ricorso proposto dalla sig.ra [redacted] (C.F. [redacted])
[redacted] ex art. 14-ter l. 3/2012 per la liquidazione del proprio patrimonio;

esaminata la documentazione in atti;

ritenuto che sussista la competenza del Tribunale adito ex artt. 9, comma 1 e 14-ter, comma 2 l. 3/2012;

osservato che:

- ai sensi dell'art. 7-bis l. 3/2012, "*1. I membri della stessa famiglia possono presentare un'unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune. 2. Ai fini del comma 1, oltre al coniuge, si considerano membri della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo [...]*"; trattasi di facoltà riconosciuta ai membri della stessa famiglia in condizione di sovraindebitamento – nella specie, l'indebitamento ha una origine almeno in parte comune – e non di obbligo e pertanto deve ritenersi legittima la proposizione di separate istanze (nella specie, peraltro, trattasi di liquidazione del patrimonio);

- ritenuto, anche volendo ipotizzare l'applicazione in via analogica dell'art. 7-bis cit. alla procedura in esame (cfr. Tribunale Mantova, 31 Maggio 2021 e Tribunale Verona, 12 Maggio 2021), che il comma 4 della menzionata disposizione, ove è previsto che "*Nel caso in cui siano presentate più richieste di composizione della crisi da sovraindebitamento riguardanti membri della stessa famiglia, il giudice adotta i necessari provvedimenti per assicurarne il coordinamento. La competenza appartiene al giudice adito per primo*" sia inidoneo a determinare una modificazione della competenza territoriale di cui all'art. 9, comma 1 l. cit. in caso di proposizione di plurime, separate procedure, atteso che: 1) la *ratio* della disposizione da ultimo menzionata è ravvisabile nella necessità di consentire al debitore sovraindebitato di poter accedere alla tutela giudiziaria senza dover affrontare ingenti costi per instaurare la procedura in una località diversa da quella in cui risiede (tutela che prevale sulle esigenze di coordinamento in caso di instaurazione di distinte procedure da parte di membri della stessa famiglia – non conviventi – il cui indebitamento presenta un'origine comune); 2) l'art. 7 bis cit. non impone ai membri della stessa famiglia alcun obbligo di presentazione di un unico piano di composizione della crisi, limitandosi a sancire l'ammissibilità dell'eventuale procedura così instaurata (in tal caso sancendo l'ammissibilità della procedura azionata presso il Tribunale nel cui circondario è ubicato il comune di residenza di uno solo degli istanti);

osservato che sussistono i presupposti soggettivi e oggettivi di accesso alla procedura in esame, atteso che il ricorrente, persona fisica che ha assunto obbligazioni per esigenze personali e/o familiari, versa in una situazione di sovraindebitamento, resa evidente dalla circostanza che a fronte di un'esposizione debitoria complessiva di € 304.120,98, l'attivo per farvi fronte, come descritto nella relazione particolareggiata allegata al ricorso, è palesemente insufficiente;

osservato, quanto alla nomina quale OCC della dott.ssa Simona Perrero, come da decreto del Presidente della Sezione Fallimenti del Tribunale di Torino, che esigenze di economia processuale e di coordinamento tra procedure, tenuto conto che la situazione debitoria della ricorrente è indissolubilmente collegata a quella dei suoi genitori sig.ri [redacted] ([redacted] hanno autonomamente attivato, con l'ausilio del menzionato OCC, procedure di sovraindebitamento presso il Tribunale di Torino, luogo di residenza (procedure n. 26794/2021 VG - Liquidazione [redacted] e R.G n 12460/2021 - Accordo del debitore [redacted] [redacted]), valutate unitamente alla necessità di agevolare – sottesa alla normativa in esame – la definizione concorsuale dell'esposizione debitoria del sovraindebitato al fine di garantire allo stesso un progressivo risanamento della propria condizione economico-patrimoniale, inducono a ritenere regolarmente attivata la procedura in esame, anche con riguardo alla fase che precede la redazione del piano;

osservato che la relazione particolareggiata allegata al ricorso ha i contenuti richiesti dall'art. 14-ter comma 3 l. 3 cit.;

osservato che non sussistono le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7, comma 2, lett. a) e b) l. 3/2012;

osservato che il piano di liquidazione prevede la messa in vendita tramite procedura competitiva dell'immobile di proprietà e l'impegno del ricorrente al versamento per 4 anni dall'omologa del piano, a favore della procedura di un importo mensile di € 270,00 mese sino al rilascio dell'immobile oggetto di liquidazione, successivamente, data l'attivazione di nuovo contratto di locazione, da ridursi nel minor importo di € 50,00 mensili; si condivide la proposta di esclusione dell'autovettura di proprietà della ricorrente dalla liquidazione, atteso che trattasi di veicolo di risalente immatricolazione e sostanzialmente privo di valore commerciale, necessario per recarsi al lavoro e far fronte alle quotidiane esigenze di vita;

valutata la completezza della documentazione prodotta, come da attestazione del professionista nominato, e l'insussistente segnalazione di eventuali atti di frode;

ritenuto, in forza di quanto dedotto, che sussistono i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio in favore del ricorrente;

ritenuto altresì opportuno autorizzare la ricorrente a risiedere presso l'immobile oggetto di liquidazione sino alla data di cessione, attesa la maggior somma messa a disposizione della procedura sino alla data di rilascio, salva la necessità di consentire il compimento delle attività prodromiche allo svolgimento della procedura competitiva di vendita;

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione in favore del ricorrente dalla sig.ra [redacted]
[redacted]

nomina liquidatore il professionista già investito di funzione di O.C.C., dott.sa Simona Perrero, con studio in San Maurizio C.se (TO), Via Carlo Alberto n. 10;

dispone che, fino a che il provvedimento di chiusura *ex art. 14-novies*, comma 5 l. 3/2012 non sarà divenuto definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore al presente decreto;

dispone che il liquidatore:

- trascriva il presente decreto presso la Conservatoria dei RR.II. territorialmente competente in relazione all'immobile da liquidarsi;
- proceda alla redazione immediata dell'inventario, alla redazione dell'elenco dei creditori, inviando la comunicazione di cui all'*art.14-sexies* l. 3/2012;
- provveda alla formazione dello stato passivo *ex art. 14-octies* l. 3/2012;
- predisponga un programma di liquidazione *ex art.14-novies* l. 3/2012 entro trenta giorni dalla conclusione dell'inventario, organizzando la liquidazione dei beni tramite procedure competitive e prevedendo, tra le forme di pubblicità dei beni, anche la pubblicazione sul P.V.P. per trenta giorni;

autorizza la ricorrente a risiedere presso l'immobile oggetto di liquidazione sino alla data di cessione dello stesso a seguito di procedura competitiva;

ordina alla ricorrente il deposito di € 500,00 a titolo di fondo spese di pubblicità;

stabilisce, *ex art. 14-quinquies*, comma 2, lett. f) l. 3/2012, che lo stipendio percepito dalla sig.ra sia trattenuto nella misura proposta nella domanda di liquidazione;

dispone che della domanda e del presente decreto sia data pubblicità da parte del liquidatore sul sito Internet del Tribunale di Ivrea.

Si comunichi al ricorrente e al liquidatore.

Così deciso in Ivrea, il 03/03/2022

Il Giudice

(*dott.ssa Paola Cavarero*)